

Spett.li Aziende Utilizzatrici  
presso la loro sede

**Oggetto: TRENKWALDER SrL – Modena. Precisazioni in merito all'insinuazione al passivo dei crediti di regresso per adempimento di obbligazioni solidali nei confronti di lavoratori subordinati somministrati e nei confronti di Enti previdenziali, assistenziali e fiscali**

Spett.le Azienda,

alla luce delle risultanze della prima fase dell'accertamento dello stato passivo fallimentare della società in oggetto, che ha comportato il rinvio dell'esame di numerose domande di imprese utilizzatrici in funzione di una eventuale, possibile integrazione, siamo con la presente a fornire alcuni elementi di valutazione affinché venga considerata l'opportunità di procedere alla eventuale integrazione delle insinuazioni già depositate, il cui esame è stato rinviato ad altra udienza – come sarà comunicato nel contesto del Programma di Formazione Progressiva dello Stato Passivo Fallimentare -; ovvero di tenerne conto nella predisposizione delle insinuazioni non ancora depositate.

1. Alle obbligazioni delle Imprese Utilizzatrici nei confronti dei Dipendenti Somministrati e nei confronti degli Enti (previdenziali, assistenziali, fiscali) coinvolti nel rapporto di lavoro instaurato con i lavoratori somministrati può essere attribuita natura di "obbligazione solidale".
2. Per le obbligazioni solidali la legge (artt. 61 e 62 l. fall.) prevede che fino ad **estinzione integrale** dell'obbligazione il creditore (per esempio il lavoratore; o gli Enti di cui sopra) mantenga insinuato nello stato passivo del debitore fallito (nel nostro caso Trenkwalder) l'intero credito vantato alla data della sentenza di fallimento, **senza ridurlo dei pagamenti parziali che abbia ricevuto**, e partecipi ai riparti **sempre per l'importo così cristallizzato**, sino ad **integrale** soddisfazione.

Solo dopo la integrale soddisfazione del creditore (per esempio il lavoratore; o gli Enti di cui sopra) il credito dell'obbligato solidale che ha pagato il debito solidale (nel nostro caso, la impresa utilizzatrice) può essere (ammesso al passivo, e comunque) partecipare al riparto in proporzione dell'importo pagato

3. In considerazione di quanto sopra, se l'obbligato solidale (cioè l'impresa utilizzatrice) non ha pagato **integralmente**, la propria obbligazione solidale (verso il lavoratore; o gli Enti di cui sopra), **non potrà partecipare ai riparti in proporzione di quanto pagato**: per farlo, deve provvedere a pagare anche il residuo, e poi integrare la insinuazione eventualmente già depositata ovvero in corso di deposito.

**Per "pagamento integrale" si intende:**

- **Quanto ai lavoratori**, il pagamento del “lordo fiscale”, vale a dire il pagamento dell’importo degli stipendi maturati decurtato delle ritenute previdenziali ma non delle ritenute fiscali
  - **Quanto all’INPS**, il pagamento dei relativi contributi
4. In relazione a quanto sopra, le Aziende in indirizzo vorranno valutare l’opportunità di provvedere, prima della insinuazione del proprio credito, all’integrale estinzione dell’obbligazione solidale (verso i dipendenti somministrati e verso gli Enti) entro e non oltre il 15.10.2017, al fine di consentire l’esame delle rispettive pretese entro la data programmata per l’esaurimento della formazione dello stato passivo.

Le imprese che abbiano già depositato una domanda di insinuazione per un credito “parziale” vorranno valutare l’opportunità di provvedere al pagamento di residui crediti verso dipendenti somministrati e /o verso l’INPS, integrando la domanda entro lo stesso termine del 15.10.2017, sia sotto il profilo del credito insinuato, sia sotto il profilo della documentazione probatoria attestante l’avvenuto pagamento integrale, senza necessità di presentazione di una nuova domanda di ammissione, ma con una memoria integrativa della domanda già depositata, **nella quale venga evidenziato il cronologico assegnato e la data di presentazione della domanda originaria.**

5. La mancanza di una integrazione (o di una predisposizione) della domanda nei termini indicati potrà comportare l’esclusione dal passivo del credito di regresso anche per il minor importo già pagato (ed eventualmente già oggetto di una domanda di ammissione già depositata).

Distinti saluti

Fallimento Trenkwaldler srl